COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:
TARIFFAZIONE TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, nella sala comunale "Rosa Barberis" di Via Roma, 41 convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
TOSI SIMONE	**SINDACO**	**Presente**
ZONCA MARCO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
PERRI MATTEO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
JULITA BEATRICE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
SACCO ALESSIO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
VISCONTI GIAN CARLO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
PLATINI ROBERTA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
TONDINI FEDERICO	**CONSIGLIERE**	**Assente**
COCCO ANDREA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
LAZZAROTTO CHIARA	**CONSIGLIERE**	**Assente**
CERUTTI PATRIZIA	**CONSIGLIERE**	**Presente**

Totale Presenti 9, Assenti 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Ferraro Dott.ssa Federica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 16 del 21.07.2026

OGGETTO: **TARIFFAZIONE TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Provincia di Novara nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 397/2025 del 05 agosto 2025, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), da applicarsi dal 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Agrate Conturbia nel Consorzio Area Vasta Medio Novarese;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 653 della Legge 147/2013 dispone che il comune nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della Legge 199 del 2025 (cd. "Legge di Bilancio 2026") ha previsto che a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione del PEF 2026/2029 con Delibera C.C. n. 15 del 21.07.2026, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2026.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2026, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30 settembre 2026
- unica soluzione scadenza 30 ottobre 2026
- terza rata scadenza 02 dicembre 2026

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito dall'anno 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- $UR1$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- $UR2$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- $UR3$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 l'applicazione del Bonus Rifiuti per gli utenti che versano in condizioni economico sociali disagiate;
CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI o IUC si rinvia alle norme legislative inerenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE

DELIBERA

1. Di approvare per il 2026 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;

2. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025 e del Bonus TARI di cui alla Deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025;

3. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2026:
 a. prima rata scadenza 30 settembre 2026
 b. unica soluzione scadenza 30 ottobre 2026
 c. terza rata scadenza 02 dicembre 2026

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente esito UNANIME FAVOREVOLE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIMONE TOSI	F.to Federica Ferraro Dott.ssa

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Finanziaria** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-06-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to JESSICA PORTA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data del 25-08-2026 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, lì, 25-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federica Ferraro Dott.ssa

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, lì, 25-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Federica Ferraro Dott.ssa)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 21-07-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Agrate Conturbia, lì 25-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federica Ferraro Dott.ssa